

DM MINISTERO DELL'INTERNO 19 FEBBRAIO 1993

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DM 6 MARZO 1992 CONCERNENTE: "NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ ESTINGUENTE E PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI DI INCENDIO"

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il DM 31 luglio 1934, emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il DPR 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il DM 6 marzo 1992 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio";

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di estintori carrellati di incendio omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del DM 6 marzo 1992, citato in premessa, è prorogato al 1° gennaio 1994.